Nctm

GIDP
ASSOCIAZIONE DIRETTORI RISORSE UMANE

RESPONSABILITÀ DA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO:
come gestirla prima e dopo

Milano – 23 febbraio 2017

Responsabilità da sicurezza sul lavoro: come gestirla dopo

I FATTI

"Alle ore 4.15 il lavoratore cadeva da una altezza di circa 3,50 metri mentre eseguiva lavori di saldatura ad un elettrodo di un bocchello posto sul colmo di un serbatoio […] Non siamo in grado di capire se fosse salito sul serbatorio attraverso l'utilizzo della scala in alluminio o attraverso la scala a colonna presente nei pressi del serbatorio. E' certo che entrambe le alternative lo portavano a operare in condizione di pericolo […] Un collega di lavoro vedendolo lavorare in condizioni di pericolo gli aveva chiesto perchè operasse in tal modo e l'infortunato gli aveva risposto di continuare a fare il proprio lavoro"

(Riassunto dei fatto nella comunicazione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria)

A seguito del fatto, si apriva un procedimento penale (conclusosi con l'archiviazione della posizione del committente e con il rinvio a giudizio per il datore di lavoro dell'infortunato) e, in seguito, un giudizio civile promosso nei confronti di committente e appaltatore dall'infortunato e dai prossimi congiunti dello stesso (moglie, figli e nipoti)

PRIME AZIONI DA INTRAPRENDERE

- Qualora sia aperto un procedimento penale nei confronti dei soggetti responsabili (nel caso di specie datore di lavoro del dipendente e datore di lavoro dell'appaltatore) si deve
    - Incaricare immediatamente un team di legali con comptenze lavoristiche e penalistiche
    - Verificare la documentazione aziendale e individuare un soggetto che possa interloquire – nel caso di tematiche tecniche – anche con la Polizia Giudiziaria

- Verificare le coperture assicurative e attivare le stesse nei termini previsti
    - Coperture assicurative relative ad infortuni sul lavoro
    - Coperture assicurative per l'assistenza e la responsabilità dei rappresentanti della Società coinvolti nella vicenda in quanto titolari di posizioni di garanzia

- Procedere alla denuncia dell'infortunio all'INAIL

QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI

INFORTUNATO →

- Danno non patrimoniale (con valutazione delle personalizzazioni)
- Danno per perdita di capacità lavorativa e reddituale
- Spese mediche sostenute e da sostenere

PROSSIMI CONGIUNTI →

- Danno non patrimoniale *iure proprio* c.d. riflesso per pregiudizio alla vita familiare
- Danno *iure proprio* per autonome situazioni di danno correlate all'infortunio (es. sofferenza psico-fisica, danno di tipo reddituale).

Come si valuta il danno? Quali sono gli oneri della prova

QUALCHE ESEMPIO…

- *"Nel contempo, l'infortunato aveva mantenuto saldi gli affetti familiari, poiché passava in famiglia le feste tradizionali e, ogni volta che gli era possibile, faceva visita ai figli, con particolare assiduità dopo la nascita dei nipotini. Nel caso di specie merita valorizzazione anche l'aspetto dinamico/relazionale, corrispondente al radicale sconvolgimento della dimensione della vita quotidiana, (ossia del rapporto dell'essere umano con la realtà esterna). All'evidenza, risulta gravissima la sofferenza psico-fisica della vittima, con danno esiziale per le abitudini, per lo stile di vita e per le consuetudini familiari, drasticamente pregiudicate"*

- *Le gravissime lesioni patite dalla vittima primaria hanno evidentemente compromesso lo svolgimento del rapporto parentale: non si festeggiano più le ricorrenze familiari…"*

- *"Anche la figlia … non ha poi potuto condividere con il padre la nascita del secondo e del terzo figlio. Il piccolo si è trovato tutto d'un tratto privo dell'amato nonno. Gli altri nipoti non hanno, invece, mai avuto la possibilità di giocare con il nonno né di condividere nulla con lui, avendolo conosciuto di fatto su un letto di un ospedale….".*

PROCEDIMENTO PENALE VS PROCEDIMENTO CIVILE

- Art. 651 c.p.p. *"la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"*

- Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio **civile** di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio **civile** solo ove contenga un effettivo e specifico **accertamento** circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione avvenga in relazione all'insufficienza di prove

- In tutti gli altri casi, il Giudice civile valuta autonomamente i fatti di causa e, dunque, anche le responsabilità correlate

- Gli atti del procedimento penale possono essere prodotti ed introdotti come documenti ai fini della prova nel procedimento civile

I FATTI

- *Nell'agosto 2006 avveniva l'infortunio al Dipendente, che si chiudeva in data in ottobre 2008;*
- *A gennaio 2008 era depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro*
- *A giugno 2010 veniva pubblicata la sentenza civile di condanna della società nel procedimento civile intrapreso dall'infortunato e dai suoi familiari; a questa sentenza seguiva un accordo fra le parti del giudizio*
- *Nel corso degli anni l'INAIL comunicava, con diverse lettere, la propria intenzione di far valere l'azione di regresso*
- *Nell'agosto 2015 l'INAIL depositava il proprio ricorso in relazione all'azione di regresso, per diverse centinaia di migliaia euro*

(Cronologia dei fatti)

INAIL ED AZIONE DI REGRESSO

"L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato ***condanna penale*** *per il fatto dal quale l'infortunio è derivato [...] La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente*.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, ***proposta entro tre anni dalla sentenza****, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo"* (TU INAIL, art. 10)"

"L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo ***il diritto di regresso*** *per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta […]"* (TU INAIL, art. 11)

INAIL ED AZIONE DI REGRESSO: TERMINI

- Nel caso in cui **non** ci sia stato il procedimento penale ed è un termine di **prescrizione triennale** che decorre dall'avvenuta liquidazione del risarcimento o dalla costituzione della rendita

- Nel caso, invece, in cui ci sia stato un procedimento penale, distinguiamo fra:

    1. procedimenti penali nel quali si sia pervenuti alla valutazione della responsabilità del soggetto riferibile all'organizzazione del datore di lavoro: in questo caso l'azione deve essere promossa entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza (il termine è di prescrizione, quindi può essere interrotto)

    2. procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere: il termine è di 3 anni ma è a decadenza, quindi non può essere né interrotto né sospeso

COSA SUCCEDE NEL NOSTRO CASO?

"L'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista all'art. 112, T.U. INAIL, è assoggettata al ***termine triennale di decadenza (insuscettibile di interruzione****), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p. decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorrere dalle relative date di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice"* (Cass. Civ., Sez. Lav., 25/01/2012, n. 1061).

Grazie!

Avv. Michele Bignami

michele.bignami@nctm.it

LE NOSTRE SEDI

MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano
Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501

ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma
Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966

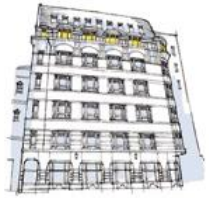

LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street
EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468

BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée,1
1040 Brussels
Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690

SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N° 300, Middle Huaihai Road
200021 Shanghai
Tel +86 21 5116 2805
Fax + 86 21 23261999